



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 11-02-2014

Oggetto: NUOVO REGOLAMETO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di febbraio alle ore 19:44, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 2^a convocazione ai sensi dell'art. 65 del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica :

DI BRINO BASSO, ANTONIO	P
MONTANO ALBERTO	P
AUFIERO VINCENZO	P
CAMAIONI ADAMO NICOLA	A
D'AGOSTINO VINCENZO	P
DI GIOVINE FRANCESCO	A
FABRIZIO GENNARO, TIMOTEO	P
FARINA ANGELO	P
MANCINI MARIO	P
MASCIANTONIO GIUSEPPE	A
MIELE ENRICO	P
MOLINARI BERNARDINO	P
MONTI ANACLETO	P
PAPARELLA ANTONIO	P
PERRICONE STEFANO	P
RAGNI GIUSEPPE	P
RINALDI FRANCESCO GRAZIANO	P
ROBERTI FRANCESCO	P
SCIARRETTA NICOLA	P
SPROCATTI IVO	P
CARUSO FRANCESCO	A
DE LENA GIUSEPPE	P
DI BLASIO GIACOMO MARIO	P
DI GIANDOMENICO REMO	A
GATTI ERMINIA	A
GIUDITTA ANTONIO	P
MARINUCCI PAOLO	P
MOTTOLA GIUSEPPE	P
PANICO FRANCESCO	A
PARADISI DANIELE	P
RUSSO ANTONIO	P

ne risultano presenti n. 24 e assenti n. 7.

Assume la presidenza **MONTANO ALBERTO** in qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, assistito dal **SEGRETARIO GENERALE NUCCI DOMENICO**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per l'esame dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera di Consiglio n. 64 del 30.10.2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di Consiglio dell'Ufficio S.U.A.P. :

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

PREMESSO CHE:

- l'art. 6 del D.Lgs. n. 114 del del 31.03.1998 e s.m.i. demanda alle Regioni la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali;
- la Regione Molise con L.R. n. 33 del 27.09.1999, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 18 del 01.10.1999, ha approvato le direttive per l'esercizio delle attività commerciali;
- il Titolo IX della suddetta legge contiene i criteri di attuazione e le direttive generali per il commercio su aree pubbliche demandando ai comuni l'adozione di apposita regolamentazione;
- la Regione Molise con L.R. n. 20 del 23 novembre 2010 ha apportato modifiche e integrazioni a quanto disciplinato con legge n. 33/1999;
- con del. di C.C. n. 3 del 02/02/2012 è stato approvato il vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, apportando delle integrazioni al precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n 3 del 03-03-2011;
- l'applicazione dello stesso ha evidenziato la necessità di precisazioni ed integrazioni rese ulteriormente doverose in seguito alle modifiche alla legislazione vigente nella materia in argomento apportate dal D.L.gs n.147 del 06/08/2012 e dalla conferenza unificata del 5 luglio 2012 (Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

ESAMINATA la stesura rettificata ed integrata del regolamento di che trattasi elaborata dall'ufficio commercio;

RITENUTO la stessa meritevole di approvazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 114/1998;
- il D.lgs. 59/2010;
- il D.lgs. 267/2000;
- i regolamenti e lo Statuto dell'Ente
- Il D.L.gs n.147 del 06/08/2012
- La conferenza unificata del 5 luglio 2012 (Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione

dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

PROPONE

1. di approvare l'allegato regolamento per il commercio su aree pubbliche così come modificato e integrato;
2. di riconoscere che il presente regolamento sostituisce ed annulla ogni altra disposizione regolamentare vigente concernente la disciplina specifica;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

Udita l'illustrazione da parte del Vice Sindaco Ferrazzano le cui dichiarazioni sono depositate agli atti della Segreteria.

Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione, con voti favorevoli all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di approvare la summenzionata proposta di delibera di Consiglio Comunale e per l'effetto di approvare il nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività, con voti favorevoli all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che il presente provvedimento ha acquisito in data 30-10-2013 il parere **Favorevole** per la regolarità tecnica del sig. VOLPE LIBERO depositati in originale nel relativo fascicolo.

**REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

COMUNE DI TERMOLI

INDICE

art. 1 – Finalità	4
art. 2 - Definizioni e tipologia delle fiere e dei mercati	4
art. 3 - Obiettivi in materia di commercio su aree pubbliche.....	5
art. 4- Vendita di prodotti contraffatti.....	6
art.5 - Divieto di utilizzo di gruppi elettrogeni.....	6
Art. 6 - Aree mercatali e fieristiche. Criteri e modalità di assegnazione. Condizioni per l'esercizio dell'attività.	6
art. 6 bis – Prescrizioni	9
art. 7 - Posteggi di breve durata ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali - Raggruppamenti straordinari - Criteri e modalità di assegnazione.....	11
art. 8 – Posteggi.	13
art. 8 bis - Durata e canone.....	14
art. 9 - Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati.....	14
art. 10 - Commercio in forma itinerante: termini, norme procedurali, istruttoria.	15
art. 11 - Limitazioni e divieti per il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante....	16
Art. 12 - Limiti e condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel centro Storico della città.	16
Art. 13 - Posteggi Isolati fuori Mercato.....	16
Art. 14 - Aree per le manifestazioni mercatali e fieristiche.....	18
art. 15 – Orari di svolgimento delle Fiere e dei Mercati.....	19
Art. 16 - Spostamento, soppressione e trasferimento dei mercati, delle fiere e dei posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali.....	19
art. 17- Competenze del dirigente responsabile del settore Attività produttive.....	20
art. 18 - Produttori agricoli.	20
art. 19 - Messa a disposizione di Aree Private.....	20
art. 20 - Aggiunta di Area Mercatale a quelli già esistenti.....	21

Art. 21 – Subingresso.	21
art. 22 - Carta di esercizio - attestazione dei requisiti.	22
art. 23 - Localizzazione Mercati Esistenti.....	22
art. 24 - Sanzioni.	22
art. 25 - Norme transitorie.....	23
art. 26 - Entrata in vigore.....	23
Art. 27 – Invio telematico.....	24

ALLEGATI:

Allegato "A": Mercato del primo sabato del mese

Allegato "B" : Mercato del martedì

Allegato "C" : Mercato rionale di via F.lli Brigida

Allegato "D" : Mercato rionale di via Inghilterra

Allegato "E" : Posteggi isolati zona ospedale S. Timoteo

Allegato "F" : Posteggi isolati zona Rio Vivo

Allegato "G" : Posteggi isolati zona lungomare Nord

art. 1 – Finalità.

1. Il presente regolamento relativo al commercio al dettaglio su aree pubbliche è attuativo ed in esecuzione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 , decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e ss. mm. e ii. (D.lgs. n. 147/2012), legge regionale 27 settembre 1999 n. 33 e legge regionale n. 20/2010 e la conferenza unificata del 5 luglio 2012 (Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)

art. 2 - Definizioni e tipologia delle fiere e dei mercati

1. Ai fini del presente articolo valgono le definizioni di cui all'art. 27 del D. Lvo. n. 114/1998.
2. Per mostra mercato si intende un mercato aperto anche alla partecipazione di soggetti che non esercitano l'attività commerciale e caratterizzato da particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, l'usato, l'oggettistica antica, i libri le stampe gli oggetti da collezionismo, i prodotti di artigianato, i fiori e le piante, gli animali.
3. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento per mercato si intende, altresì, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
5. Il mercato è specializzato quando almeno il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari con una periodicità non superiore al mese.
6. Il mercato è stagionale quando ha una durata non inferiore a due e non superiore a sei mesi.
7. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista. Si considera, altresì, mercato straordinario, il prolungamento nella fascia oraria pomeridiana di un mercato che si svolga normalmente in fascia antimeridiana.
8. Per mercato locale (**mercatino**) si intende la manifestazione di cui al punto 10 che riveste un carattere esclusivamente locale o che si svolge al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie e i quartieri.
9. Per fiera o iniziativa analoga si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
10. Per fiera specializzata si intende la manifestazione nella quale il novanta per cento dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari.
11. Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in

tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

12. Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato "attività in tale mercato.
13. Sono considerate presenze effettive in una fiera o in un mercato **locale** i giorni in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera o in tale mercato.

art. 3 - Obiettivi in materia di commercio su aree pubbliche.

1. In materia di commercio su aree pubbliche vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
 - a. favorire la realizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore promuovendo al contempo anche l'incontro diretto tra produttori e consumatori;
 - b. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive. Promuovere, nell'ambito della tipologia distributiva del settore alimentare e prodotti ortofrutticoli, la commercializzazione di prodotti biologici;
 - c. rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo alla mobilità, al traffico e all'inquinamento;
 - d. valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - e. salvaguardare e riqualificare il centro storico anche attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, sulla base di quanto previsto al successivo art. 10;
 - f. favorire le zone in via di espansione;
 - g. salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;
 - h. favorire l'individuazione di aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;
 - i. assicurare che l'individuazione di nuove aree destinate al commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale già esistente;
 - j. localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione residente;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso il centro storico o verso aree congestionate;
 - k. promuovere l'aggregazione associativa degli operatori per la gestione dei servizi mercatali.

2. Nell'individuazione delle aree devono essere rispettati:
 - a. le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici;
 - b. i vincoli per determinate zone, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c. le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d. le limitazioni o i divieti previsti nel regolamento di polizia urbana;
 - e. le caratteristiche socio - economiche del territorio;
 - f. la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

art. 4- Vendita di prodotti contraffatti.

1. Sono vietate la vendita, l'esposizione e l'offerta in vendita di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
2. Le merci in violazione sono sequestrate e distrutte secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

art.5 - Divieto di utilizzo di gruppi elettrogeni.

1. Nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è vietato l'utilizzo di gruppi elettrogeni salvo sistemi alimentati da fonti rinnovabili o, in ogni caso, senza emissioni inquinanti

Art. 6 - Aree mercatali e fieristiche. Criteri e modalità di assegnazione. Condizioni per l'esercizio dell'attività.

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal dirigente responsabile del settore Attività produttive, ai sensi dell'art.24, comma 4, della L. R. 27 settembre 1999 n.33. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente comma, il dirigente responsabile del settore Attività produttive provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. Entro il 15 gennaio di ogni anno si pubblica l'elenco dei posteggi liberi e concedibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno gli interessati presentano al SUAP la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
2. La domanda, da inoltrarsi esclusivamente con modalità telematica come previsto dal DPR 160/2010, deve contenere le autocertificazioni, dichiarazioni e le indicazioni appresso elencate:
 - i dati anagrafici , il codice fiscale e la partita IVA;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato o fiera;

- la denominazione del mercato o della fiera, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
- il settore o i settori merceologici;
- iscrizione attiva nel registro delle imprese;
- il recapito telefonico;
- il domicilio o recapito completo di codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda.

Nel caso di prodotti alimentari all'istanza deve essere allegata, sempre pena l'esclusione, la documentazione sottoelencata:

- documentazione relativa al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali, con esclusione dei coltivatori diretti e degli artigiani, riferiti al richiedente o al preposto :
 - copia iscrizione al Rec (qualora il richiedente ne sia già possessore);
 - avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni;
 - avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all' INPS;
 - essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- copia del documento di identità personale;

Nel caso di posteggio con autonegozio anche:

- libretto di circolazione e documento di proprietà del negozio mobile;
- registro dell'unità d'impresa alimentare del mezzo e dell'eventuale deposito degli alimenti e delle bevande.

I titolari di posteggi per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in luogo visibile al pubblico la tabella dei prezzi, l'autorizzazione amministrativa e l'elenco delle bevande alcoliche e superalcoliche.

3 Per i coltivatori diretti allegare la seguente documentazione:

- i dati anagrafici o altri elementi identificativi qualora il richiedente sia diverso da persona fisica ed il codice fiscale o numero di partita I.V.A.;
- iscrizione nel registro delle imprese in qualità di imprenditore agricolo, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n.228;
- gli estremi di ubicazione dell'azienda;
- la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita, derivanti da coltura e/o allevamento;
- il possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del decreto legislativo 59/2010 nonché dall'art. 4 comma 6 del D.lgs. 228/01;
- il recapito telefonico;
- il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda.

La mancanza dei dati richiesti comporta l'esclusione della graduatoria

Nella formulazione della graduatoria il dirigente responsabile del settore Attività Produttive -Commercio – SUAP si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:

- 1) 40 punti - anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al registro delle imprese;
- 2) 35 punti – durata dello svolgimento dell'attività nell'ambito dello stesso mercato;
- 3) 25 punti – maggior numero di presenze di spunta maturate nell'ambito dello stesso mercato;
- 4) 5 punti – certificato invalidità costituente titolo per l'assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle categorie protette;

A parità dei predetti titoli la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Non sono ammissibili le istanze fatte pervenire prime del 16 gennaio di ogni anno. Le domande che pervengono oltre il 30 gennaio **saranno considerate inserendole, man mano, ove accettabili, in coda alla graduatoria.**

Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande, il dirigente responsabile del settore Attività produttive e commercio pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopraindicati. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al servizio Protocollo generale entro quindici giorni dalla pubblicazione. Sulla predetta istanza il dirigente responsabile del settore Attività Produttive e commercio si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3. Il presente regolamento determina, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 2, le aree concernenti i mercati e ne stabilisce:
 - a. l'ampiezza complessiva;
 - b. la periodicità, giorni e orario di svolgimento **dei singoli mercati**;
 - c. la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale **individuazione di zone distinte riservate al commercio di generi alimentari**;

- d. le tipologie merceologiche dei posteggi;
- e. il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
- f. i posteggi riservati ai produttori agricoli.
- g. il numero e la localizzazione dei posteggi non ricompresi nelle aree mercatali.

art. 6 bis – Prescrizioni

Per tutte le aree mercatali e fieristiche valgono le seguenti prescrizioni:

1. modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di *vendita*.

I posteggi devono essere utilizzati rispettando la tipologia merceologica cui sono destinati o comunque per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico di cui all'autorizzazione in possesso dell'operatore.

Le merci devono essere esposte solo sui banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo prevista dalle vigenti norme in materia di requisiti igienico - sanitari nel caso di prodotti alimentari e, di 50 cm. per gli altri generi

Solamente per calzature, articoli da ferramenta, articoli per l'arredamento, piante, fiori e quadri, articoli casalinghi è consentito di posare a terra la merce in vendita.

Gli operatori non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata. E' vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e alla sua agevole frequentazione, quali quelli fra posteggio e posteggio e quelli riservati al transito e circolazione pedonale o veicolare.

Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20.

Gli eventuali pali di sostegno devono essere aderenti al banco e non possono infingersi nel suolo con chiodi, anelli o altro.

La merce esposta non può superare, in alcun modo, la superficie espressamente assegnata.

Le tende di protezione al banco di vendita devono avere una superficie non superiore al 40% rispetto a quella autorizzata al suolo, purché, in ogni caso, non intralcino l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico.

L'esposizione delle merci effettuata appendendo le stesse alle tende di copertura costituisce, ai fini sanzionatori, con la misurazione della sua proiezione al suolo, occupazione di suolo pubblico per la misura eccedente quella della concessione.

Gli operatori devono mantenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza con le merci convenientemente esposte e non devono ingombrare con aste, sacchi od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco.

E' vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

Al venditore di dischi, musicassette e radio è consentito fare uso degli apparecchi di diffusione dei suoni relativamente ai soli prodotti in vendita e tenendo il volume entro un limite di moderazione tale da non creare disturbo agli operatori limitrofi.

È vietato altresì:

- occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
- adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nelle aree mercatali;
- sostare dopo l'inizio delle operazioni di vendita con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano al banco o da sostegno alle merci e non trovino sistemazione nel posteggio assegnato;
- allacciarsi agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione dell'ente cui compete l'erogazione del servizio;
- danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
- collocare tende, assiti, od altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
- accatastare merci in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
- annunciare con grida o a mezzo di altoparlanti il prezzo e la qualità delle merci.

L'esercizio dell'attività è consentito solo al titolare dell'autorizzazione o a chi compri la sua qualità di socio, se rilasciata a società, o a collaboratore familiare o a lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.

È consentita la vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli all'uopo attrezzati ed in possesso delle caratteristiche di cui alla vigente normativa

È consentito il mantenimento nel posteggio di veicolo attrezzato o non, a condizione che non occupi spazi al di fuori di quelli assegnati e coincidenti con la superficie e il dimensionamento del posteggio.

L'area mercatale è interdetta alla circolazione veicolare con divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli nei giorni e negli orari stabiliti per lo svolgimento del mercato. L'area, eccezion fatta per i mezzi degli operatori e per quelli di soccorso, è accessibile solo ai pedoni.

Limitatamente alla singola giornata e per comprovati motivi è consentito lo scambio di posteggi su richiesta avanzata di comune accordo anche il giorno stesso del mercato da parte di due o più operatori purché lo scambio sia avallato dagli agenti presenti della polizia amministrativa.

È vietata la vendita di pacchi a sorpresa.

Ogni operatore deve ottemperare alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione infortuni

Il mantenimento nel posteggio dei veicoli è consentito a condizione che gli stessi non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

2. modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Si applicano le disposizioni di cui al successivo art.9.

3. modalità di registrazione de/le presenze e delle assenze degli operatori.

La registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori è effettuata da parte della Polizia Municipale che deve assicurare la sua presenza durante lo svolgimento delle fiere e mercati.

Ai fini della registrazione della presenza effettiva, è obbligatoria la permanenza dell'operatore per tutta la durata del mercato. In caso contrario, e salvo casi di forza maggiore quali peggioramento della situazione meteorologica o improvviso malore, è considerato assente.

L'operatore titolare di concessione di posteggio è considerato assente se si presenta dopo le ore 8,00. Invece, ai fini dell'assegnazione temporanea di un posteggio, l'operatore è considerato assente se si presenta dopo le ore 9,00.

4. Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

Si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 17.

5. Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita - Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari.

Gli operatori devono osservare integralmente tutte le disposizioni igienico-sanitarie stabilite da leggi, regolamenti o ordinanze in materia.

Il commercio di animali vivi deve essere esercitato, non solo con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ma anche separatamente da quello relativo alla vendita di prodotti alimentari.

6. Modalità di esercizio della vigilanza.

L'attività di vigilanza è esercitata dagli agenti della polizia municipale.

7. Per la revoca della concessione del suolo agli operatori si applicano le norme sulla revoca delle autorizzazioni di cui al successivo art. 24. La revoca è altresì effettuata nel caso in cui si perda la qualifica di produttore agricolo.

art. 7 - Posteggi di breve durata ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali - Raggruppamenti straordinari - Criteri e modalità di assegnazione.

Per posteggio di breve durata deve intendersi quello concedibile in occasione di manifestazioni aventi carattere non ricorrente nell'anno (es.: sagre, feste parrocchiali e/o di quartiere, festa patronale, eventi musicali e/o sportivi, periodo estivo e/o natalizio, ecc.) programmate in luoghi determinati e normalmente caratterizzate da precisa specializzazione merceologica

Per "raggruppamento straordinario" s'intende l'insieme di posteggi di cui al comma precedente.

I parametri distintivi relativi a tali posteggi quali:

- a) la localizzazione;
- b) l'ampiezza complessiva;
- c) Il periodo e l'orario di possibile occupazione;
- d) la tipologia merceologica.

verranno individuati con atto di indirizzo della Giunta Comunale previa ricognizione delle aree disponibili da parte dell'Ufficio competente.

I criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di cui al primo comma sono i seguenti:

Almeno trenta giorni prima delle manifestazioni o degli eventi di che trattasi, gli interessati, ai sensi del DPR 160/2010, presentano telematicamente la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale per il posteggio di cui si richiede la concessione.

Le domande devono contenere **le autocertificazioni, dichiarazioni e le indicazioni appresso elencate:**

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o e numero di partita I.V.A., se il richiedente è persona fisica;
- ragione sociale, soci che hanno la rappresentanza della società, sede della società, numero di partita I.V.A., se il richiedente è una società di persone;
- **autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.L.vo n. 59/2010 e ss. mm. ed ii.;**
- il recapito telefonico;
- il domicilio e l'indirizzo di **posta elettronica**, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda;
- l'indicazione della merceologia trattata.
- **dati relativi all'iscrizione nel registro delle imprese**
e, in caso di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari la documentazione sottoelencata:
- **documentazione relativa al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali, con esclusione dei coltivatori diretti e degli artigiani, riferiti al richiedente o al preposto:**
 - **copia iscrizione al Rec (qualora il richiedente ne sia già possessore);**
 - **avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni;**
 - **avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all' INPS;**
 - **essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.**
- **copia del documento di identità personale;**

Nel caso di posteggio con autonegozio anche:

- **libretto di circolazione e documento di proprietà del negozio mobile;**
- **registro dell'unità d'impresa alimentare del mezzo e dell'eventuale deposito degli alimenti e delle bevande.**

La mancanza dei dati e dei documenti richiesti comporterà l'esclusione dalla graduatoria

Nella formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, il dirigente responsabile del settore Attività produttive e commercio si attiene nell'ordine ai seguenti criteri di priorità.

- maggior numero di presenze effettive maturate negli anni pregressi per le medesime manifestazione e/o eventi, ove avvenuti;
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione nel registro delle imprese;
- certificato di invalidità costituente titolo per l'assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle categorie protette;
- priorità di spedizione della domanda;

Le domande che pervengono oltre il termine di cui sopra saranno considerate inserendole, man mano, ove accettabili, in coda alla graduatoria.

Qualora invece pervengano al Comune autonome richieste di occupazione da parte di soggetti sia singoli che organizzati, questi debbono essere autorizzati dal dirigente del Settore Attività Produttive previo indirizzo da parte della Giunta Comunale tenendo conto che gli eventuali concessionari devono essere soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

In tal caso gli interessati, alla domanda da presentare almeno 30 giorni prima della prevista occupazione e contenente le indicazioni e le dichiarazioni sopra riportate, devono allegare anche una esaustiva relazione inerente le attività e gli allestimenti programmati oltre ad una planimetria (quando richiesta dall'ufficio) in idonea scala indicante le aree da occuparsi e la dislocazione delle attrezzature previste.

In ogni caso, i titolari di posteggi per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in luogo visibile al pubblico la tabella dei prezzi, l'autorizzazione amministrativa e l'elenco delle bevande alcoliche e superalcoliche.

Non sono annoverati tra i posteggi di cui al primo comma i chioschi.

art. 8 – Posteggi.

1. E' demandata alla G.C. l'approvazione del numero, della distribuzione e della tipologia dimensionale e merceologica dei posteggi nell'ambito delle singole aree mercatali individuate.
2. La concessione dei posteggi di cui al precedente art. 6 ha una durata di dieci anni. Alla scadenza della concessione decennale la nuova assegnazione avverrà previa pubblicazione di idoneo bando pubblico.
3. Nelle aree mercatali comunali, fatti salvi i diritti acquisiti, l'operatore commerciale, persona fisica o società, non può avere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
4. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per l'esercizio della sua attività nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle disposizioni di cui al precedente art. 6.
5. Gli operatori già concessionari possono scambiarsi il posteggio nell'ambito dello stesso mercato / fiera, anche nel corso dell'anno rispettando il medesimo

settore merceologico. previa comunicazione al SUAP e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 6 bis punto 1;

6. Parte dei posteggi di un mercato sono da riservarsi ai produttori agricoli. Per ciascun mercato il numero di tali posteggi è determinato con atto amministrativo.

art. 8 bis - Durata e canone.

1. La concessione dei posteggi, a secondo del tipo, ha durata decennale, settennale o breve quando riferita ad eventualità che presuppongono occupazioni limitate a brevi periodi nell'anno quali, ad esempio, posteggi autorizzati in occasione di festività, eventi musicali o sportivi, mercatini e/o particolari richieste stagionali.
2. L'operatore commerciale ha l'obbligo di corrispondere la Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico e la Tassa Giornaliera dei Rifiuti secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali.
3. All'atto della sottoscrizione della concessione, l'assegnatario del posteggio ha l'obbligo del versamento del canone concessorio determinato con le modalità previste dalla Delibera di G.C. n. 303/2003, da rivalutarsi annualmente all'indice ISTAT. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il dieci (10) gennaio di ciascun anno presso la Tesoreria Comunale.
4. Per i posteggi di breve durata, non relativi a specifici mercatini, non è in generale necessaria la loro precisa individuazione topografica; è indispensabile la sola determinazione della superficie occupata dalle attrezzature(gazebo, bancarelle) o dai veicoli autonegozio. Nelle zone di volta in volta interessate e a seconda dei casi, la loro effettiva dislocazione sarà indicata dai VV.UU. in base a valutazioni di opportunità legate agli spazi, agli ingombri, agli arrivi. Eventuale documentazione integrativa è, all'occorrenza, richiesta dall'ufficio.
5. Il mancato pagamento del canone comporterà la decadenza del titolo concessorio con la conseguente perdita del posteggio.

art. 9 - Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati.

1. I posteggi liberi o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. Il titolo di priorità è stabilito sulla base della graduatoria annualmente all'uopo stilata dal dirigente responsabile del settore Attività Produttive e commercio sulla base delle specifiche comunicazioni della polizia amministrativa. In caso di parità si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dalla data di iscrizione al registro delle imprese e successivamente, ove necessario, il possesso di certificato di invalidità.
2. Sono considerati posteggi liberi quelli non ancora assegnati ad alcun operatore. Sono considerati posteggi temporaneamente non occupati quelli per i quali l'operatore titolare del posteggio non è presente nello spazio temporale fissato per l'inizio delle vendite.
3. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature di proprietà del titolare

della concessione, fissate stabilmente al suolo e debitamente autorizzate.

4. I titolari di posteggio non possono partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti utilizzando la medesima autorizzazione corrispondente al posteggio assegnato nel medesimo mercato.
5. Dal 16 al 30 gennaio di ogni anno, I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che intendono partecipare alle assegnazioni in argomento devono presentare al Comune apposita domanda telematica. La graduatoria relativa ai potenziali assegnatari è stilata entro 30 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda.

Dopo il 30 gennaio le domande saranno inserite in fondo alla graduatoria.

Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:

- i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all'art 71 del decreto legislativo n. 59/2010;
- di non possedere già una autorizzazione relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
- il settore o i settori merceologici.

Nella formulazione della graduatoria il dirigente responsabile del settore Attività Produttive, commercio si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:

- maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle imprese.
- Certificato invalidità costituente titolo per l'assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle categorie protette.

A parità dei predetti titoli la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

6 La graduatoria ha validità annuale.

art. 10 - Commercio in forma itinerante: termini, norme procedurali, istruttoria.

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art.25 della legge regionale 27/9/1999 n. 33 e del D.Lgs. n. 59/2010 è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività.
2. Le domande, redatte in modalità telematica secondo quanto previsto dal DPR 160/2010, devono contenere, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni di cui all'art.28 - comma 5 - del d.lgs. n. 114/98 e per le imprese del settore alimentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali e l'iscrizione al registro delle imprese alimentari. Inoltre, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda.

art. 11 - Limitazioni e divieti per il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante.

1. L'operatore commerciale che esercita l'attività su aree pubbliche in forma itinerante deve esercitare la stessa al di fuori delle aree di mercato e comunque ad una distanza minima di 500 metri dalle stesse.
2. Gli operatori che esercitano l'attività su aree pubbliche mediante ristori mobili, al di fuori dei mercati regolarmente costituiti, sono considerati itineranti; naturalmente le eventuali soste devono tenere conto delle esigenze di viabilità, del rispetto della quiete pubblica e della tutela dell'igiene pubblica. E' vietata in ogni caso la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione di merce esternamente al mezzo mobile. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'art.29, comma 2 del d.l.vo 114/98.
3. L'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante non è consentito:
 - nel Centro storico della città di Termoli;
 - sui marciapiedi, sulle banchine stradali e, al fuori di questi spazi, a distanza inferiore a 50 mt dagli incroci stradali non semaforizzati ed inferiore a 100 mt se semaforizzati, nel rispetto delle norme vigenti.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228.
5. Il titolare dell'autorizzazione al commercio su posteggio non può esercitare, con la medesima autorizzazione, l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

Art. 12 - Limiti e condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel centro Storico della città.

1. Nelle vie del centro storico l'esercizio del commercio su aree pubbliche é consentito unicamente per:
 - a. manifestazioni ed eventi occasionali e straordinari;
 - b. raggruppamenti straordinari a tema riservato a merceologie limitate.

Nel rilascio dell'autorizzazione si dovrà tener conto della qualità e uniformità delle strutture espositive che dovranno conformarsi con l'arredo urbano; della composizione merceologica e del divieto di utilizzo di veicoli attrezzati come punti vendita e/o a supporto dell'attività.

Art. 13 - Posteggi Isolati fuori Mercato.

1. I posteggi fuori mercato sono assegnati **esclusivamente** ai possessori di autorizzazioni che abilitano **alla somministrazione o alla vendita in forma itinerante di prodotti alimentari** e, **altresì**, possessori dell'idoneità sanitaria del mezzo adibito alla vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. La localizzazione dei posteggi fuori mercato e la dimensione degli stessi sono riportate negli allegati E, F e G. L'autorizzazione del posteggio fuori mercato ha valenza **settennale** con scadenza 31 dicembre e con possibilità di un rinnovo.

I posteggi fuori mercato sono assegnati con bando pubblico.

Le domande devono essere presentate al Comune con modalità telematica secondo quanto disposto dal DPR 160/2010 a partire dal 16 al 30 gennaio di ogni anno e devono contenere pena l'esclusione:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o numero di partita I.V.A. se il richiedente è persona fisica;
- ragione sociale, soci che hanno la rappresentanza della società, sede della società, numero di partita I.V.A., se il richiedente è una società di persone;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010;
- autocertificazione relativa all'iscrizione nel registro delle imprese in corso di validità;
- il recapito telefonico;
- il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda;
- l'indicazione della tipologia di alimenti e/o bevande che si intendono somministrare e/o vendere.
- possesso di autonegozio ad uso specifico dell'attività richiesta.

Alla domanda deve essere allegata:

- documentazione relativa al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali, con esclusione dei coltivatori diretti e degli artigiani, riferiti al richiedente o al preposto :
 - copia iscrizione al Rec (qualora il richiedente ne sia già possessore);
 - avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni;
 - avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore o in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all' INPS;
 - essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
 - copia del documento di identità personale;
 - libretto di circolazione e documento di proprietà del negozio mobile;
 - registro dell'unità d'impresa alimentare del mezzo e dell'eventuale deposito degli alimenti e delle bevande.
3. A parità di requisiti viene preferita la Ditta o Società che abbia alle proprie dipendenze uno o più lavoratori.
 4. La revoca del posteggio fuori mercato avviene in caso di violazione alla norme igienico

sanitarie, di sicurezza nella circolazione stradale e al venire meno dei requisiti dettati dal comma 4 dell'art. 29 del D.lgs. n.114/1998.

5. Determinata la superficie complessiva da concedersi e la zona interessata, l'atto concessorio relativo a tali occupazioni non presuppone necessariamente la presenza di elaborati tesi ad individuare esattamente la posizione planimetrica dei posteggi. Per gli stessi, a meno che non venga ritenuta opportuna e possibile una specifica segnaletica per la precisa delimitazione degli spazi concessi, sono pertanto possibili piccoli spostamenti vincolati anche ad eventuali indicazioni di stazionamento date dai VV.UU.
6. I titolari di posteggi per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in luogo visibile al pubblico la tabella dei prezzi, l'autorizzazione amministrativa e l'elenco delle bevande alcoliche e superalcoliche.

Art. 14 - Aree per le manifestazioni mercatali e fieristiche.

1. Qualora pervengano al Comune richieste di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di fiere o mercatini da parte di soggetti sia singoli che organizzati, questi debbono essere autorizzati dal dirigente del Settore Attività Produttive previo indirizzo da parte della Giunta Comunale tenendo conto che gli eventuali concessionari devono essere soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

In tal caso gli interessati, alla domanda da presentare almeno 30 giorni prima della prevista occupazione e contenente le indicazioni, le dichiarazioni e la documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale anche in tema di sicurezza delle strutture e degli impianti presenti, devono allegare anche una esaustiva relazione inerente le attività e gli allestimenti programmati oltre ad una planimetria in idonea scala indicante le aree da occuparsi e la dislocazione delle attrezzature previste.

In ogni caso, i titolari di posteggi per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in luogo visibile al pubblico la tabella dei prezzi, l'autorizzazione amministrativa e l'elenco delle bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Le disposizioni e limitazioni previste per i posteggi nei mercati (art. 6 bis) si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto nei commi successivi.
3. Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i criteri di priorità indicati nell'art. 6.
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di ramo d'azienda mediante atto notarile, comporta anche il trasferimento del titolo di priorità posseduto dal dante causa per l'assegnazione dei posteggi, ad esclusione dell'iscrizione nel registro delle imprese.
5. La concessione del posteggio nelle aree suddette ha durata limitata ai giorni del mercato locale o della fiera.
6. Per accedere all'area della fiera o del mercato gli operatori assegnatari di posteggio devono esibire agli agenti incaricati della polizia municipale l'autorizzazione amministrativa comunale.

art. 15 – Orari di svolgimento delle Fiere e dei Mercati

1. L'accesso all'area del mercato è consentito agli operatori assegnatari di posteggio dalle ore 07.00 alle ore 08,00 e per gli operatori non assegnatari dalle ore 08.00 alle ore 09,00. Lo svolgimento del mercato dovrà terminare entro le ore 14,00.
2. Al fine di consentire la pulizia e riapertura del traffico cittadino l'area mercatale dovrà essere sgomberata entro le ore 14.30.
3. Con idoneo provvedimento amministrativo sono adottate specifiche disposizioni in materia di orari di svolgimento delle altre attività su area pubblica (fiere, mercatini, ecc.).
4. Non possono essere effettuati mercati e fiere nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e 1^o maggio. I mercati che coincidano con queste festività possono essere anticipati o posticipati.
5. Per motivi di pubblico interesse il dirigente responsabile del settore Attività produttive e commercio può disporre limitazioni temporali per il commercio su aree pubbliche. Inoltre, ha facoltà di emanare ordini di servizio, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi impartiti dall'amministrazione, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 16 - Spostamento, soppressione e trasferimento dei mercati, delle fiere e dei posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali.

1. La soppressione dei mercati, delle fiere o dei posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero degli stessi e lo spostamento definitivo del giorno di svolgimento o della sede del mercato o della fiera sono disposti dando agli interessati un preavviso non inferiore a 30 giorni, salvo che non sussistano ragioni di comprovata urgenza.
2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, viene segnalato alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Gli spostamenti in altra sede o altro giorno lavorativo e/o le soppressioni parziali o totali possono essere disposti per:
 - motivi di pubblico interesse;
 - cause di forza maggiore;
 - limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.

Lo spostamento temporaneo ed occasionale di un mercato o della data di svolgimento dello stesso e la modifica temporanea dei posteggi per i motivi di cui sopra è disposto dal dirigente responsabile del settore Attività produttive e commercio.

Qualora si proceda allo spostamento di un intero mercato o di una fiera in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori interessati avviene attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive nella fiera o nel mercato spostato o soppresso.

Il possesso del titolo di priorità è attestato dal dirigente responsabile del settore attività produttive e commercio sulla base di documenti probanti il numero delle presenze effettive;

- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Gli operatori che in seguito a spostamento, soppressione o riduzione di mercati perdono la concessione del posteggio, concorrono all'assegnazione dei posteggi disponibili nello stesso comune secondo i criteri sopra richiamati.

In caso di soppressione di posteggio ubicato in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio, tra quelli disponibili nel territorio comunale, la cui scadenza corrisponderà a quella prevista per il posteggio soppresso.

4. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni, il dirigente responsabile del settore Attività produttive e commercio dispone il recupero del giorno del mercato in altra data.
5. Quando il numero degli operatori presenti la mattina di una fiera è inferiore alla disponibilità dei posteggi, gli assegnatari occupanti dovranno procedere al compattamento dei banchi secondo le disposizioni impartite dal **VV.UU. Presenti**.

art. 17- Competenze del dirigente responsabile del settore Attività produttive.

1. Oltre a quanto espressamente previsto dal presente regolamento, il dirigente responsabile del settore Attività produttive, conformemente ai disposti dello statuto comunale, **adotta, per quanto compatibile**, tutti i provvedimenti di competenza del Sindaco previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dalla leggi regionali n. 33/1999 e n 20/2010.

art. 18 - Produttori agricoli.

1. I produttori agricoli sono tenuti alla denuncia di inizio attività (SCIA) e al rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. n. 228/2001.

art. 19 - Messa a disposizione di Aree Private.

1. Qualora un soggetto o più soggetti. associati anche in forma cooperativa o consortile mettano a disposizione del Comune gratuitamente un'area propria privata, attrezzata o meno ,coperta o scoperta per un giorno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita a seguito di deliberazione di Giunta Comunale tra quelle destinate all'esercizio delle attività su aree pubbliche.

art. 20 - Aggiunta di Area Mercatale a quelli già esistenti.

1. Nel periodo natalizio, estivo o in coincidenza di altre manifestazioni può essere richiesta e/o programmata l'effettuazione di edizioni di mercatini in aggiunta ai mercati già esistenti con particolari merceologie di vendita.

Gli operatori del commercio e/o le Associazioni interessate alla realizzazione dei predetti mercatini, dovranno formulare apposita istanza al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'evento. L'istanza dovrà essere accompagnata da un progetto riguardante la rappresentazione della manifestazione che si intende svolgere e delle categorie merceologiche che si intendono utilizzare. Il Dirigente del Servizio attività produttive, effettuata la necessaria istruttoria, avrà cura di sottoporre l'iniziativa alla Giunta comunale per lo specifico atto di indirizzo.

Art. 21 - Subingresso.

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa in capo a chi subentra purché sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.
2. IL trasferimento d'azienda per atto tra vivi viene documentato da atto pubblico di cessione o da preliminare di vendita registrato.
3. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale, un soggetto non può essere concessionario di più di un posteggio nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. Il subentrante deve presentare scia di subingresso , a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo tra vivi o entro sei mesi dalla morte del titolare per mortis causa.

La scia deve contenere tutti i dati, le autocertificazioni e la documentazione richiesti per l'assegnazione di posteggi.

Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la citata scia e da tale data decorre la rilevazione delle presenze.

5. Il subentrante per mortis causa, non in possesso dei requisiti professionali per l'attività di vendita, può, fino alla regolarizzazione da effettuarsi entro sei mesi, continuare provvisoriamente l'attività del dante causa.
6. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal cedente

art. 22 - Carta di esercizio - attestazione dei requisiti.

1. Ogni esercente attività di commercio su aree pubbliche dovrà dotarsi della carta di esercizio, La carta di esercizio dovrà essere compilata a cura dell'esercente che vi dovrà annotare il numero complessivo di posteggi, allo stesso assegnati, nel territorio della Regione Molise.
2. La carta di esercizio per essere valida, dovrà essere accompagnata dall'iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. , dall'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta) e dalla partita IVA .
3. La carta ha validità permanente , fermo restando l'obbligo dell'operatore di provvedere alla variazione ogni qualvolta si renda necessario.
4. La carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori attività in forma itinerante.

art. 23 - Localizzazione Mercati Esistenti.

1. Le fiere e i mercati già approvati dal precedente regolamento n. 44/2002 nel territorio comunale sono riportate nell'allegato oggetto del presente provvedimento (allegato A)
2. La localizzazione dei posteggi riservati al settore merceologico alimentare presso il mercato del primo sabato di ogni mese è riportata nell'Allegato A1.
3. **Nell'ambito delle singole aree individuate, eventuali variazioni nel numero e nella dislocazione dei posteggi previsti possono essere introdotte con atto di G.M.**

art. 24 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, ai sensi dell'art 29 comma 2 del D.lgs. 114/98.
3. Fatte salve le sanzioni di cui ai commi precedenti. le altre infrazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle relative ordinanze attuative comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 500.
4. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il dirigente responsabile del settore vigilanza - corpo di polizia municipale - può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Si considerano di particolare gravità:

- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del

posteggio e delle aree mercatali;

- l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata
5. Il dirigente responsabile del settore Attività produttive revoca l'autorizzazione:
- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio,
 - per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza da comprovare mediante certificazione medica da consegnare all'Ufficio Commercio entro cinque (5) giorni dall'evento. Qualora lo stesso posteggio venga utilizzato da un sostituto che non abbia i requisiti di legge la revoca dell'autorizzazione è automatica.
 - qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi in caso di comprovata necessità;
 - nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento;
 - in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora non venga presentata in **tempo utile** la comunicazione di subingresso mortis causa;
 - nel caso di sospensione dell'attività comminata per due volte nell'arco di 24 mesi;
6. Per quanto attiene la concessione di posteggio nelle fiere, in seguito a motivato provvedimento del dirigente responsabile del settore Attività produttive commercio, comportano l'impossibilità di partecipazione alla fiera dell'anno successivo le seguenti fattispecie:
- la mancata corresponsione al Comune delle somme richieste per la partecipazione alla fiera;
 - l'occupazione di suolo pubblico, in occasione della precedente medesima fiera, senza esserne autorizzati;
 - la formulazione di dichiarazioni o la presentazione di documentazione non veritiere all'atto della domanda tale da comportare una sostanziale modifica della graduatoria prevista dallo stesso articolo;

art. 25 - Norme transitorie.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla **vigente normativa regionale e nazionale.**
2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, per il solo anno **2013** le istanze per eventuali assegnazioni di posteggi **presso i mercati o** isolati fuori mercato **possono** essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento

art. 26 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento **sostituisce a tutti gli effetti quello vigente** ed entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale.

Art. 27 - Invio telematico

Le domande connesse allo svolgimento di attività commerciali e produttive, nonché quelle relative alle prestazioni di servizio, nel rispetto del DPR 160/2010, vanno inoltrate esclusivamente in maniera telematica a meno di diversa indicazione dell'ufficio in caso di dimostrabile impossibilità.

Per le istanze relative al presente regolamento, la modalità di invio telematico prevista è quella indicata sul sito del Comune di Termoli alla sezione SUAP. In tale sezione sono anche disponibili una "guida alla compilazione on line", le informazioni di servizio e, per eventuali ulteriori chiarimenti, i possibili contatti telefonici.